REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Giovanni Comite	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60535** del registro di segreteria, proposto da:

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it)

Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Sergio Preden (c.f, PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (c. f. GNNGPP70B67D883T posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); come da procura speciale in calce al ricorso in appello e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;

- appellante-

contro

xx , rappresentato e difeso, nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Argero Bernardini.

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022, depositata in data 28 novembre 2022 e notificata via pec in data 30 novembre 2022.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 27 novembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Lidia Carcavallo per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), appellante e l'Avv. Argero Bernardini per il sig. xx , appellato.

FATTO

1. Ricorso in primo grado del sig.xx

Con ricorso depositato alla segreteria della Sezione giurisdizionale della

Corte dei conti per la regione Puglia in data 22 novembre 2016, il sig. xx impugnava la Determinazione dirigenziale n. 13394 del 27 marzo 2013 - assunta in conformità al giudizio espresso dalla Commissione Medica di Verifica di Bari in data 11 marzo 2013 - con cui l' INPS aveva negato il suo diritto a ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità, per la quota a lui spettante quale orfano maggiorenne inabile del sig. xx deceduto in data 10 febbraio 2012, titolare di pensione INPDAP- INPS, in qualità di ex dipendente del Ministero della Difesa.

In particolare, evidenziava il ricorrente che:

1) alla data del decesso del padre, ancorché maggiorenne, risultava del tutto inabile al lavoro;
2) il genitore convivente aveva, finché in vita, provveduto completamente ed in modo continuativo al suo sostentamento economico;
3) sussistevano le condizioni richieste dalla legge della cd. *"vivenza a carico"*, trovandosi in una situazione di totale soggezione finanziaria.
4) era affetto sin dal 1984 *da "Psicosi cronica in soggetto con grave disturbo ossessivo compulsivo con ipotiroidismo cronico di Hashimoto, in costante trattamento farmacologico e specialistico a cura del C.S.M. di Bari, sottoposto a periodici colloqui di sostegno psicologico";*
5) già dal 2005, in occasione della visita presso la Commissione sanitaria di IA istanza, ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile, l'INPS aveva disposto la sua totale incollocabilità al lavoro.

6) in data 12 ottobre 2012, aveva presentato istanza per l'ottenimento della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile che gli era stata respinta con l'impugnato provvedimento.

Pertanto, il xx chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto all'ottenimento della pensione di reversibilità del defunto genitore a decorrere dal mese successivo al suo decesso, sussistendone, a suo avviso, tutti i requisiti di legge (sanitari e reddituali) per il riconoscimento della stessa.

In via istruttoria, formulava istanza di nomina di un CTU per l'accertamento della sua totale e permanente inabilità lavorativa.

2. Memoria dell'INPS in primo grado.

L' INPS, con memoria depositata in data 30 ottobre 2018, eccepiva:

- la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati di pensione ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. n. 295/1939, convertito nella legge n. 739/1939, e sostituito dall'art. 2, comma 4 della legge n. 428/1985, evidenziando che il xx aveva proposto per la prima volta istanza all'INPDAP solo in data 3.11.2011 ... (*rectius*: 2012);
- l'infondatezza del ricorso nel merito.

3. La sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022.

Con sentenza n.681/22 veniva accolto il ricorso e dichiarato:

- il diritto del Sig. xx , ad ottenere nella qualità di orfano maggiorenne inabile del defunto xx (deceduto il 10 febbraio 2012) la reversibilità del trattamento pensionistico diretto di cui questi era titolare a decorrere dal giorno successivo al decesso;

- il diritto a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

e per l'effetto;

- condannava l'INPS al pagamento delle spese di lite ed onorari di difesa nei confronti del ricorrente che si liquidano nell'importo di €. 500,00, oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Dall'esame della richiamata sentenza n. 681/2022 del giudice di prime cure si evince che:

- l'INPS ha negato la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, in qualità di orfano maggiorenne inabile, facendo esclusivamente riferimento al verbale in data 31 marzo 2013, della CMV di Bari, con cui era stato accertato che il xx risulta non inabile totalmente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.02.2012, in cui è avvenuto il decesso del dante causa;
- l'Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello, cioè, della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa né nel corso del presente giudizio;
- la questione controversa riguarda, quindi, esclusivamente la sussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

- gli officiati CTU (il CML del Ministero della Difesa c/o la Corte dei conti, con parere del 13 dicembre 2019, e la Commissione medica prevista dall'art. l, comma 4 della Legge n. 68/1999, presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl della Provincia di Bari con il parere in data 16 giugno 2022), hanno entrambi concluso nel senso di ritenere insussistente in capo al xx , alla data del decesso del padre dante causa, la condizione di totale e permanente inabilità al lavoro, deducendo che residuerebbe nel caso di specie una pur minima capacità lavorativa di tipo semplice, esecutiva a ridotto impegno funzionale psico-fisico grazie all'effetto compensativo dei farmaci antipsicotici che il periziando assume ininterrottamente da più di vent'anni;
- a completamento di tale giudizio, il CML del Ministero della Difesa c/o la Corte dei conti ha rappresentato che dopo il primo episodio critico che ha portato al necessario ricovero presso il Dipartimento di Salute Mentale, non risultano nella storia clinica del xx altri episodi psicotici, inoltre, sempre a sostegno delle rassegnate considerazioni conclusive, ha evidenziato che il xx ha riferito di aver svolto, nel corso degli anni, saltuarie attività lavorative (addetto alle pulizie ecc.) e che, in occasione della visita medica effettuata, non ha palesato alterazioni del pensiero, a dimostrazione, quindi, degli effetti positivi derivanti dalla terapia farmacologica assunta;
- la Commissione istituita presso l'ASL di Bari, giunta, alle medesime conclusioni del CML ha, invece, operato una valutazione delle *"capacità lavorative"* del xx prevalentemente fondandola sulle

risultanze di un' accurata indagine (effettuata mediante la compilazione di un'apposita scheda) volta a verificare, per l'appunto, il grado (assente, minima, media, elevata, potenziale) delle sue "capacità" cognitive, relazionali, sociali, ambientali, reattive, personali, comunicative, fisiche, psicologiche, espressive, funzionali e mnemoniche, oltre a quelle possedute in relazione all'attitudine ad autodeterminarsi sia nella sfera personale che lavorativa.

Inoltre, ha valorizzato, particolarmente, le risultanze del colloquio psichiatrico del 18 febbraio 2010 dal quale si evince che:

il ricorrente ha *"...fatto dei lavoretti. ",* e che ha accudito i genitori prima della morte del padre e poi soltanto l'anziana madre; sulla base di tal ultimi eventi ha affermato, quindi, che *"...era in grado autonomamente... "* di accudire gli anziani genitori e di dedicarsi alla madre;

- il CTP, dott. Erminio Chirico, in entrambe le relazioni redatte in contraddittorio con gli officiati CTU, ha efficacemente contrastato le rassegnate conclusioni evidenziando che:

1) gli evocati lavoretti... come addetto alle pulizie... riferiti nel corso delle visite dirette dallo stesso periziando, si sostanzierebbero, in realtà, in appena 5 giorni di lavoro come pulitore, risalenti al lontano 2004, che hanno fruttato l'irrisorio corrispettivo di € 216,00, costituente l'unico reddito percepito nell'intero anno.

3.1. Il requisito dell'inabilità.

Il medesimo giudice di prime cure, preliminarmente, ha chiarito che **il requisito dell'inabilità** prescritto per la sussistenza del diritto alla

pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne a carico del genitore, come statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, **deve esistere con riferimento al momento del decesso di quest'ultimo** *...perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso* ... (cfr. Cass. Civ. Ord. 9 giugno 2015, n. 11966).

Ne consegue, quindi, che il periodo da considerare ai fini della verifica della ricorrenza di tale requisito sanitario in capo al xx è, indubitabilmente, **quello decorrente dall'insorgenza delle infermità invalidanti sino alla data della morte del padre, dante causa, avvenuta il 10 febbraio 2012.**

3.2. Patologia del ricorrente.

Sul punto, va evidenziato che il ricorrente è affetto da una grave patologia psichiatrica diagnosticata, all'epoca della sua insorgenza nel 1984 (quando era poco più che ventenne), come *"scompenso psicotico*" ... , come si evince dalla relazione di consulenza psichiatrica rilasciata dall'Istituto di Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Bari, a cui ha fatto seguito la necessità di immediato ricovero, avendone fatto la medesima struttura sanitaria espressa richiesta.

Dopo un periodo di cure effettuate presso strutture o professionisti privati, il xx dal 1995, è stato seguito dal Dipartimento di salute mentale presso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari che ha formulato la diagnosi di :

"*Psicosi cronica in soggetto con grave disturbo ossessivo-compulsivo "*, indicando la necessità di terapia farmacologica continuativa con antipsicotici ed ansiolitici, oltre che di periodici controlli specialistici.

A tale infermità, si è poi aggiunta (quantomeno dal 2001) quella endocrinologica, diagnosticata come *"Ipotiroidismo acquisito grave, Tiroide Hashimoto "* per la quale il ricorrente assume specifica terapia.

4. I Motivi della decisione del giudice di prime cure.

Osserva il giudicante che gli officiati CTU, anche successivamente alle controdeduzioni formulate dal CTP, hanno confermato il proprio parere medico legale, nel senso di negare la ricorrenza, in capo al xx dei presupposti di legge per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del genitore (10 febbraio 2012), ritenendo che questi potesse essere adibito a lavori di tipo manuale e a scarso impatto psichico.

4.1. Il giudice di prime cure evidenzia che, alla luce degli atti di causa e del consolidato orientamento della Corte di cassazione , con il suddetto avviso dei CTU, che si fonda, come riferito, sul postulato che i requisiti richiesti dall'art. 8, comma I della legge n. 222/1984 (*"...si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa... "),* vadano interpretati *stricto sensu,* ricorrendo esclusivamente all'interpretazione letterale della norma e, quindi, escludendo aprioristicamente che la sussistenza di una (anche minima) capacità lavorativa residuale possa, in presenza di determinate circostanze, essere compatibile con la fattispecie disciplinata ex lege.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 222/1984, valorizzando la **necessità che l'accertamento del requisito**

dell'inabilità debba essere effettuato utilizzando:

"il .. criterio concreto.. dell'individuazione delle eventuali energie lavorative residue da valutare nell'alveo del tipo d'infermità sofferta e delle generali attitudini del soggetto (anche nelle ipotesi in cui non ricorra una riduzione del cento per cento dell'astratta capacità lavorativa) e, per l'altro, collocando esegeticamente nel quadro dell'art. 36 Cost., . la permanenza della capacità del soggetto di svolgere attività idonee e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico..."

In altri termini la suprema Corte di cassazione ha ritenuto, del tutto condivisibilmente, che la valutazione del grado d'inabilità, ai fini che ne occupano, non possa prescindere dalla verifica dell'effettiva capacità residua del soggetto ad occuparsi in attività di lavoro idonea, comunque, a produrre un reddito sufficiente per condurre un'esistenza libera e dignitosa.

4.2. Ad avviso del giudice di prime cure maggiormente convincente è, quindi, l'impostazione emergente dalle relazioni medicolegali (del 2019 e del 2022) rese dal consulente di parte (che, al contrario, valorizza ampiamente il profilo costituzionale, inteso quale della capacità di un soggetto inabile di realizzare un'attività remunerativa, che gli consenta di condurre, quantomeno, una vita decorosa e autosufficiente), secondo cui, nel caso di specie, pur ricorrendo incontestabilmente *" dei modesti residui di abilità... "* fisica, ciò che rende del tutto inabile il XX è la sua totale incapacità di mettere proficuamente in azione tali residue capacità, non essendo in grado di utilizzare le necessarie *"...funzioni organizzative mentali"* .

Ciò che emerge chiaramente dalle risultanze della Scheda per la definizione delle capacita compilata dal CTU presso l'Asl di Bari nel corso della visita diretta del ricorrente, laddove gli indagati profili riguardanti specificamente le *"attività mentali e relazionali"* e le *"situazioni lavorative"* sono stati tutti giudicati *"Assenti"* o *"Minimi",* così comprovando, ad avviso del giudicante, la correttezza dell'analisi compiuta dal CTP, la pertinenza delle sue osservazioni e la fondatezza delle argomentazioni poste a sostegno.

In particolare, spicca (e lo si riferisce a titolo meramente esemplificativo) l'assoluta mancanza in capo al xx di qualsivoglia capacità ad affrontare situazioni di disagio causate dal ritmo lavorativo, dall'ambiente e dall'attività svolta, la totale assenza di autonomia nello svolgimento di un lavoro, la completa carenza di cura della propria persona e l'assoluta incapacità a sopportare l'alternanza dei turni di lavoro; a ciò si aggiunga: la sua minima capacità:

1) nella comprensione, memorizzazione e comunicazione delle informazioni;
2) nello svolgimento di un lavoro di squadra o con un supervisore;
3) di sopportazione della luce sia naturale che artificiale, delle vibrazioni, dei rumori e dei suoni.

Invero, il su delineato quadro psicologico e comportamentale, in un soggetto con acclarati e gravi disturbi mentali, induce a ritenere del tutto insussistenti i requisiti necessari per valutarlo abile allo svolgimento di un lavoro, ancorché di tipo manuale e a scarso impatto psichico compatibile con una situazione psichiatrica fortemente compromessa.

Pertanto, per le richiamate motivazioni, il giudice di prime cure ha accolto il ricorso presentato del sig. xx con condanna dell'INPS al pagamento delle spese.

5. Appello dell'INPS.

Avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022, ha proposto appello l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il seguente unico motivo.

Violazione e falsa applicazione artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092; nonché dell'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, dell'art. 13 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Ad avviso dell'appellante INPS, la sentenza della sezione territoriale per la regione Puglia in composizione monocratica è erronea poiché, facendo cattivo governo della normativa di riferimento, ha ritenuto di riconoscere in favore dell'odierno intimato con decorrenza marzo 2012 il diritto alla prestazione di reversibilità e tanto ha fatto sulla scorta della ritenuta sussistenza del requisito sanitario e sull'assunto della ricorrenza del requisito della vivenza a carico, poiché, a detta del GUP:

"L'Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello cioè della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa, né nel corso del presente giudizio" (pag. 4 della sentenza di primo grado).

La decisione impugnata non risulta condivisibile in quanto ha dichiarato il diritto di controparte alla pensione di reversibilità sulla base del solo requisito della inabilità al lavoro senza accertare la esistenza dell'ulteriore requisito della vivenza a carico del genitore, previsto dal R.D.L. n. 639 del 1939, art. 13 quale elemento costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità.

5.1. La verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio.

Ad avviso dell'appellante INPS, il giudice monocratico della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, nel verificare la sussistenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio azionato dal sig. xx per accedere alla pensione di reversibilità del padre,xx deceduto il 10 febbraio 2012:

- figlio maggiorenne inabile alla data del decesso del padre;
- e vivente a carico del *de cuius;*

ha valorizzato gli elementi istruttori utili ad integrare la condizione sanitaria, senza tuttavia in nulla indagare circa la sussistenza del requisito della vivenza.

E ciò contrariamente a quanto asserito in sentenza, nonostante l'Istituto previdenziale nel costituirsi in giudizio avesse evidenziato che:

"..non sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di reversibilità che legittimamente è stata negata dall'Istituto" (pag. 2 della memoria di costituzione in giudizio in primo grado).

"la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti" (pag. 3 di detta memoria).

A norma dell'art. 2697 cod. civ. l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità incombe su chi tale diritto ha fatto valere in giudizio.

5.2. Nella fattispecie in esame, ad avviso dell'INPS, la Corte territoriale per la Puglia avrebbe del tutto omesso l'indagine circa il requisito della vivenza a carico dell'ascendente, limitandosi ad accertare il concorrente requisito della inabilità al lavoro e ritenendo incontestato l'altro presupposto di legge, nonostante le riportate argomentazione svolte dall'Istituto convenuto.

Non coglie pertanto nel segno l'assunto del GUP della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, laddove ritiene essere incontestato dall'INPS il requisito della vivenza a carico.

Come statuito dalla Corte di legittimità riguardo all'inabilità al lavoro che: *"rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice*" (v., fra le altre, da ultimo Cass. n. 30859 del 2019) ad avviso dell'INPS deve parimenti ritenersi per le medesime ragioni che nel caso che in esame e quindi il Giudice Unico per le Pensioni della sezione territoriale per la Puglia avrebbe dovuto comunque appurare la ricorrenza del detto presupposto normativo al fine di accogliere la pretesa azionata.

Pertanto, la decisione di erogare la pensione di reversibilità al sig. XX non può essere condivisa in quanto si pone in contrasto con il quadro normativo richiamato dalla stessa Corte.

5.3. Le richieste dell'INPS.

Pertanto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiede di accogliere l'appello con conseguente riforma dell'impugnata sentenza n. 681 del 2022, emessa dal Giudice unico per le pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti.

6. Comparsa di costituzione dell'appellato sig. xx .

Il difensore dell'appellato nel costituirsi in giudizio con memoria del 29.11.2023 ha evidenziato quanto segue.

6.1. Inammissibilità dell'appello: Violazione art. 170 cgc, artt. 24, 111 Cost. in relazione all'art.8 cgc.

Preliminarmente, il legale dell'appellato sig. xx eccepisce l'insanabile inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità dell'appello, fondato su un motivo del tutto nuovo, non scrutinato dal Giudice di primo grado.

L'impugnazione avversa, motivata su di una questione mai trattata in prime cure, viola dunque principi come l'onere di immediata contestazione della parte convenuta, nonché del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione (Cass. sez. un., 11/10/2022, n. 29592).

È infatti principio pacifico, anche in relazione ai criteri del diritto di difesa ex art.24, del giusto processo ex art.111 Cost. e del diritto ad un equo processo di ragionevole durata ex art.6 CEDU, *che il thema decidendum et probandum* vada a formarsi in *limine litis* e che dunque non possa essere ampliato nella fase delle impugnazioni se non in casi eccezionali, qui non ricorrenti.

Era infatti onere dell'appellante istituto previdenziale introdurre in *limine litis* ogni ragione di ulteriore contestazione rispetto alla domanda dell'odierno appellato.

L'avverso appello contiene ragioni di doglianza completamente nuove è dunque palesemente inammissibile e va respinto in rito.

L'appello avverso devolve nuove pure questioni di fatto, assolutamente inammissibili in un giudizio di impugnazione "di legittimità".

L'art. 170 del Codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016) concernente l'appello in materia pensionistica, prevede espressamente che *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto."*

Orbene, l'appellante INPS con l'unico motivo di appello viola palesemente tale limite ed intende contestare proprio ed esclusivamente motivi di fatto asseritamente non accertati o non provati in prime cure, come se fosse compito del Giudice pronunziarsi ex officio su questioni non allegate.

La premessa stessa è del tutto erronea: era onere dell'Inps, come detto, allegare tempestivamente tutte le ragioni pretensivamente ostative al riconoscimento del diritto agito dal ricorrente, atteso che la formazione del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, fatte salve le ipotesi di revocabilità straordinaria della sentenza (per dolo, documentazione falsa, ecc..).

La contestazione di fatto, oggetto dell'unico motivo di ricorso, è dunque inammissibile (perché attiene a motivi di fatto) e tardiva (perché doveva essere comunque svolta in prime cure) oltre che infondata.

6.2 Infondatezza dell'appello dell'INPS.

Fermo restando l'eccezione di inammissibilità, improcedibilità e/o improponibilità dell' appello, fondato su un motivo del tutto nuovo, il difensore dell'appellato sig. xx per completezza difensiva e in subordine (senza con ciò sanare la dedotta violazione dei suindicati principi processuali) eccepisce, comunque, la radicale infondatezza dell'appello anche nel merito, atteso che l'Inps erroneamente assume che il ricorrente non fosse in possesso del requisito della convivenza del ricorrente con il padre pensionato e che fosse a carico di quest'ultimo.

L'appellante INPS nulla eccepisce in ordine alla *res controversa* in prime cure (id est sussistenza in capo al xx del requisito sanitario necessario ex lege per ottenere la reversibilità della pensione paterna), requisito sanitario che secondo l'INPS era invece inesistente, come espressamente eccepito sia nella fase amministrativa che nel giudizio di primo grado.

La questione dibattuta in prime cure (requisito sanitario) è virtualmente passata in giudicato.

Invero, il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze probatorie atte a dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, il xx al momento del decesso del padre (già titolare di pensione Inpdap-Inps) era effettivamente del tutto inabile, o comunque in possesso di residuali capacità lavorative, così minime tanto da essere del tutto insufficienti a garantirgli una fonte di guadagno non simbolica.

L'INPS, ancorché appelli detta pronuncia, ha prestato acquiescenza a quanto statuito dalla Corte pugliese sull'accertato requisito sanitario dell'inabilità (totale ovvero ad essa equiparabile) del xx .

L'Istituto previdenziale ritiene che la Corte territoriale per la Puglia abbia illegittimamente statuito che il xx possedesse altresì il requisito della cosiddetta *"vivenza a carico",* poiché, a detta dell'Inps, il Giudice del primo grado ha così erroneamente precisato sul punto:

"*l'istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello cioè della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa né nel corso del presente giudizio"* (cfr. sentenza, pag. 4).

6.3. Sui sussistenti e provati requisiti di convivenza a carico del *de cuius* e di inesistenza reddituale:

Il motivo di ricorso in appello appare *prima facie* palesemente destituito di ogni fondamento, mentre la sentenza appellata corretta e ben motivata in ogni sua parte, e quindi anche in relazione alle generiche doglianze sollevate dall'appellante.

In primis, è incontrovertibilmente vero che l'Inps, come statuito nella gravata sentenza:

"*non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello cioè della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa né nel corso del presente giudizio."*,

A tal fine, ad avviso del legale dell'appellato è sufficiente leggere gli scritti difensivi dell'Inps, nonché la documentazione versata in atti, per constatare che effettivamente mai l'Inps si sia preoccupata di eccepire

alcunché, neppure genericamente, in ordine alla carenza, da parte del ricorrente, del requisito socio-economico (vivenza a carico del *de cuius* al momento della morte di quest'ultimo stante l'inesistenza di alcun reddito da parte dell'orfano istante) previsto ex lege.

Invero, tale palese omissione basterebbe a giustificare il rigetto del proposto appello, vista la preclusione normativa, anche ai sensi dell'art. 345 cpc, di proporre nuove eccezioni in appello, essendo evidente la novità di tale censura in quanto proposta per la prima volta in appello.

Il Giudice Unico per le Pensioni della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, contrariamente a quanto ritenuto dall'Inps, non ha omesso di verificare che il xx fosse privo di reddito al momento del decesso del *de cuius*.

Invece, risulta che la Corte pugliese abbia financo accertato che tale carenza reddituale, oltre che nell'anno (2012) del decesso del *de cuius*, risaliva agli anni precedenti: difatti, in sentenza si dà atto che l'ultimo reddito percepito dal xx risaliva al lontano 2004 (cfr. all.to 9 al ricorso del 15-11-2016) e consisteva in soli € 216,00 (cfr. sentenza pagg. 6, I capoverso e 11, penultimo capoverso).

Pertanto, anche sotto tale profilo, il motivo d'appello dell'Inps appare, ancora una volta, del tutto infondato e non rispondente alle risultanze processuali, come correttamente valorizzate nella sentenza gravata.

Risulta *per tabulas*, che il genitore del ricorrente percepiva la detrazione fiscale dal reddito pensionistico per il figlio Damiano, come si evince dal *"prospetto analitico del trattamento pensionistico del 16.1.2012"* in cui tale detrazione è ben specificata (cfr. all.to 4 al ricorso del 15.11.2016).

Inoltre, a corroborare la prova sul punto contestato, vi è in atti il certificato di famiglia reso in data 8.9.2014 dal Comune di Bari in cui si attesta che il xx alla data del decesso del padre (10.2.2012) faceva parte, quale unico figlio convivente, del nucleo familiare composto dallo stesso e dai suoi genitori (cfr. all.to 2 al ricorso del 15.11.2016).

Ulteriore supporto probatorio dall'appellato è l'attestazione resa dall'Agenzia delle Entrate il 19-9-2014 comprovante l'inesistenza di alcun reddito del xx quantomeno negli ultimi dieci anni precedenti il decesso del genitore.

Quanto ai redditi relativi al 2012 si precisava che essi si riferiscono esclusivamente alla percezione dell'assegno di invalidità civile, misura assistenziale che beneficia di esenzione fiscale, come peraltro attestato dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. all.to 9 al ricorso del 15.11.2016).

Alla luce delle risultanze di tali atti, mai contestati dall'INPS nel giudizio di primo grado, appare evidente come il sig. xx abbia soddisfatto l'onere probatorio finalizzato a dimostrare la ricorrenza della vivenza a carico del genitore pensionato quale figlio inabile maggiorenne al momento del decesso del dante causa.

6.4. Richieste dell'appellato sig. xx

Pertanto, il legale dell'appellato sig. xx chiede alla Sezione di:

- respingere in toto il gravame promosso dall'INPS;
- confermare la sentenza di primo grado, onerando l'appellante anche delle spese del grado, da distrarre ai procuratori anticipatari;

- di acquisire, in via istruttoria, il fascicolo di parte ricorrente del I grado (già prodotto in atti in formato sia cartaceo che digitale).

7. All' udienza del 27 novembre 2024 le parti, riportandosi agli atti, hanno confermato le richieste di accoglimento dell'appello per l'appellante INPS e di inammissibilita / rigetto per l'appellato sig. xx

DIRITTO

1. L'appello va dichiarato inammissibile.

Seguendo l'ordine logico delle questioni previsto dall'art. 101, comma 2, del c.g.c. il Collegio, preliminarmente, è chiamato a scrutinare l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal legale dell'appellato sig. xx

Invero, nei giudizi in materia pensionistica, l'art. 170 c.g.c. circoscrive i profili di gravame ai soli motivi di diritto e definisce espressamente questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Di poi, le Sezioni riunite di questa Corte hanno puntualizzato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto. In particolare con due successivi pronunciamenti (sentenze n. 10/QM/1998 e n. 10/QM/2000), il supremo organo di nomofilachia della Corte dei conti ha precisato che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Secondo la Corte di cassazione, ai cui autorevoli e consolidati approdi ermeneutici si intende in questa sede dare continuità, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; id. n. 185/A/2021; id. n. 105/A/2019).

Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella fattispecie non si riscontri in alcun modo un vizio motivazionale deducibile in appello.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022, depositata in data 28.11.2022 e notificata via pec in data 30.11.2022 ha dichiarato:

- *il diritto del Sig.* xx *ad ottenere nella qualità di orfano maggiorenne inabile del defunto* xx *(deceduto il 10 febbraio 2012) la reversibilità del trattamento pensionistico diretto di cui questi era titolare a decorrere dal giorno successivo al decesso;*

- *il diritto a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;*

e per l'effetto ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite ed onorari di difesa nei confronti del ricorrente che si liquidano nell'importo di €. 500,00, oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario".

Dall'esame della richiamata sentenza n. 681/2022 si evince che:

- ❖ l'INPS ha negato la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, in qualità di orfano maggiorenne inabile, facendo esclusivamente riferimento al verbale in data 31 marzo 2013, della CMV di Bari, con cui era stato accertato che il xx risulta non inabile totalmente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.02.2012, ovvero la data in cui è avvenuto il decesso del padre, dante causa.
- ❖ l'Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello, cioè, della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa; né nel corso del presente giudizio.

2. L'INPS impugna la sentenza della Sezione territoriale per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022 non sul riconoscimento dell'inabilità lavorativa del sig. xx , orfano maggiorenne inabile, ma sull' insussistenza del requisito della convivenza del medesimo con il padre sig. xx deceduto il 10.2.2012.

A tal fine l'INPS fa presente che a pag. 2 e pag.3 della memoria di costituzione in primo grado aveva evidenziato che:

"..non sussistono i requisiti previsti dalla legge per la concessione della pensione di reversibilità che legittimamente è stata negata dall'Istituto" (pag. 2 della memoria di costituzione in giudizio)

"la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti" (pag. 3 di detta memoria).

e che il GUP doveva accertare il requisito della vivenza e non precisare nella sentenza n. 681/2022 a pg.4 che:

"*L'Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza dell'altro presupposto previsto dalla normativa vigente (quello cioè della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa, né nel corso del presente giudizio".*

3. Contrariamente a quanto sostenuto dall' INPS nell'atto di appello il giudice di prime ha accertato e motivato sul requisito della vivenza del sigXX al momento del decesso del padreXX .

Infatti, a pag. 4 della sentenza n.681/2022 si legge:

1.- L'INPS ha negato la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, in qualità di orfano maggiorenne inabile, facendo esclusivamente riferimento al verbale in data 31 marzo 2013, della CMV di Bari, con cui era stato accertato che il XX risulta non inabile totalmente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.02.2012, in cui è avvenuto il decesso del dante causa

L' Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza normativa vigente (quello, cioè, della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa; né nel corso del presente giudizio.

La questione controversa riguarda, quindi, esclusivamente la sussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"

Invero, il gravame dell'INPS all'odierno esame, dopo aver accettato la sussistenza del requisito sanitario ovvero l'inabilità dell'orfano maggiorenne sig. xx , mira esclusivamente ad una rivalutazione della fondatezza o meno del requisito della vivenza, che è stato accertato e motivato dal giudice di prime cure.

Al riguardo, va rimarcato che l'INPS non ha confutato e non ha smentito la documentazione allegata al ricorso di primo grado del sig. xx a conferma della sussistenza del requisito della convivenza ed in particolare:

1) il certificato della famiglia di xx n. 51310 rilasciato dal Comune di Bari in data 8.9.2014 da cui risulta che alla data del 10.2.2012 (data del decesso di xx) la famiglia anagrafica era residente il xx aveva la seguente composizione:

a) xx nato l'11.5.1931 a Bari coniugato con xx

b) xx

c) xx nato a Bari il 22.09.1962, celibe.

2) la comunicazione accreditamento pensione INPS il 15 gennaio 2012 da cui risulta la detrazione per nucleo familiare con indicazione nel dettaglio per coniuge e figlio (1) maggiore di anni 3 al 100%.

Inoltre, dall'esame del verbale dell'udienza del 27.09.2022 relativa al ricorso n. 32933/PC proposto da xx contro l'INPS difeso dall'avvocato Marcella Mattia la stessa in tale udienza si è limitata solo a riportarsi alle conclusioni formulate nella memoria di costituzione.

- *nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;*
- *in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento del trattamento pensionistico richiesto e, comunque, prescritti i ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale;*
- *in via gradata, applicare il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione;*
- *condannare, infine, parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio.*

Producendo ed esibendo:

1) *memoria difensiva;*
2) *ricorso notificato all'I.N.P.S.,*
3) *estratto fascicolo amministrativo.*

Sulla base dei richiamati atti non confutati e non smentiti dall' INPS né in sede amministrativa, né all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado, e né all' udienza del 27.9.2024, il GUP della Corte dei conti per la regione Puglia ha accertato e motivato la sussistenza del requisito della vivenza del sig. xx

A pag. 4 della sentenza n. 681/2022 il giudice di prime cure ha statuito che:

1.- L'INPS ha negato la pensione di reversibilità a favore del ricorrente, in qualità di orfano maggiorenne inabile, facendo esclusivamente riferimento al verbale in data 31 marzo 2013, della CMV di Bari, con cui era stato accertato che il xx *risulta non inabile totalmente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 10.02.2012, in cui è avvenuto il decesso del dante causa*

L' Istituto di previdenza non ha contestato la sussistenza normativa vigente (quello, cioè, della vivenza a carico del genitore al momento del decesso di costui) per accedere a tale trattamento di reversibilità, né in fase amministrativa; né nel corso del presente giudizio.

La questione controversa riguarda, quindi, esclusivamente la sussistenza del requisito dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa"

4. In conclusione, essendo l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure chiaramente intelligibile, l'appello proposto dall' INPS deve dichiararsi inammissibile in quanto attinente a questioni di mero fatto, esorbitanti dal perimetro di cognizione di questo Giudice ai sensi dell'art. 170 c,g.c.

5. Esito del giudizio

Pertanto, va dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022, depositata in data 28 novembre 2022 e notificata via pec in data 30 novembre 2022.

6. Regime delle spese

Ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c. il Collegio compensa integralmente le spese tra le parti avendo definito il giudizio d'appello in esame decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunziando,

DICHIARA INAMMISSIBILE L'APPELLO

dell'INPS G 60535 avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia in composizione monocratica n. 681/2022, depositata il 28.11.2022 e notificata via pec il 30.11.2022.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 05/12/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 05/12/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente Roma, 05/12/2024